

Ai Direttori delle Direzioni e Agenzie regionali  
All'Avvocato Coordinatore  
Ai Direttori delle Aree Naturali Protette  
Alla Struttura di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  
Ai dirigenti regionali  
Al personale regionale  
*e, p.c.:* All'Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale  
Al Capo di Gabinetto del Presidente  
Al Direttore Generale  
Al Segretario della Giunta  
Alla Segreteria del Presidente  
Alla Segreteria del Vice Presidente  
Alle Segreterie degli Assessori  
Alle OO.SS. del Comparto e Dirigenza  
Ai Rappresenti dei Lavoratori per la Sicurezza della Giunta regionale del Lazio  
Al Consiglio regionale  
Al Medico Competente coordinatore  
Alla Consigliere regionale di parità  
Al CUG Giunta regionale del Lazio  
Alle Società regionali a controllo pubblico  
Agli Enti regionali vigilati

**Oggetto: Misure organizzative in attuazione del D.P.C.M. 23 settembre 2021 e del D.M. 8 ottobre 2021, di cui alla nota protocollo n. 883646 del 30/10/2021. Proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022.**

Con la presente, in attuazione del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 24.12.2021 S.G. n. 305, con il quale è stata ulteriormente disposta la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022, si informa quanto segue.

In particolare,

- all'art. 8 recante “*Impiego delle certificazioni verdi Covid-19*”, al comma 3, è previsto che “*Agli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, 9-ter. 2, comma 1, 9-quater, commi 1 e 3-bis, 9-quinquies, commi 1 e 6, 9-sexies, comma 1, 9-septies, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».*”
- all'art. 16 recante “*Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19*” è stata disposta la proroga dei termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A del citato decreto fino al 31 marzo 2022, tra cui l'art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ai sensi del quale “*1. ...fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità*”;
- all'art. 17 recante “*Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali*” è stata disposta la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo le quali i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 dello stesso articolo 17, e comunque non oltre il 28 febbraio 2022.

Per quanto sopra:

- fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 17 del citato decreto legge n. 221/2021, e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, restano in vigore le misure organizzative previste a tutela dei lavoratori fragili di cui al paragrafo 7 della nota protocollo n. 883646 del 30/10/2021;
- fino al 31 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 39 del citato D.L. n. 18/2020, restano in vigore le misure organizzative previste a tutela dei lavoratori conviventi con persone fragili di cui al paragrafo 8 della nota protocollo n. 883646 del 30/10/2021;
- fino al 31 marzo 2022 restano in vigore le procedure operative già adottate per la gestione della pandemia di COVID-19, ivi comprese quelle riguardanti le verifiche della certificazione verde

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE

AREA DATORE DI LAVORO, PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SERVIZI AL PERSONALE

“covid-19”, tutte pubblicate sulla intranet regionale nella sezione “emergenza sanitaria Covid-19”.

Per quanto riguarda gli accordi individuali per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, aventi scadenza il 31 gennaio 2022, seguiranno ulteriori comunicazioni.

Il Direttore  
Luigi Ferdinando Nazzaro

Il Dirigente  
Valentina Campagnola